



ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO "D. L. BIANCO"

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.142)

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ordinari e straordinari, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, fermo restando che l'Istituto Storico a tali forme di sovvenzione privilegia la compartecipazione diretta nelle iniziative. Nella regolamentazione rientrano anche il patrocinio e l'uso gratuito di locali propri o nella propria disponibilità.

Art. 2 (Ambiti di intervento)

Le iniziative sostenibili devono rientrare nei fini istituzionali dell'Istituto Storico, indicati nell'art. 2 dello Statuto.

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai benefici le associazioni, i comitati, le fondazioni e gli altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro la cui iniziativa, oggetto della richiesta di contribuzione, si svolga, preferibilmente, nel territorio della Provincia di Cuneo. Si escludono contribuzioni a favore di partiti politici o organizzazioni sindacali.

Art. 4 (Forme di contribuzione)

L'Istituto Storico può riconoscere benefici nelle seguenti forme:

- **Contributi straordinari** erogati a parziale copertura per singole iniziative o specifici progetti o eccezionali e non prevedibili contingenze
- **Vantaggi Economici Indiretti** in forma di uso gratuito o a costo agevolato di propri locali, attrezzature o servizi.

Si esclude il riconoscimento di contributi di natura ordinaria a parziale copertura delle spese per l'attività annuale e continuativa del richiedente.

TITOLO II – Procedure di Concessione

Art. 5 (Modalità di richiesta)

Le domande devono essere presentate tramite istanza formale, specificando: l'iniziativa o il progetto da finanziare, il piano finanziario (entrate/spese previste) e la quota sostenuta direttamente dal richiedente e da altri finanziatori già acquisiti.

Art. 6 (Termini)

Le domande devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell'evento.

Art. 7 (Criteri di Valutazione)

Il Consiglio d'Amministrazione valuta le istanze in base a:

- Livello culturale o promozionale dell'iniziativa;
- Numero di cittadini, studiosi, docenti o studenti che verranno potenzialmente raggiunti nell'ambito del territorio della provincia di Cuneo;
- Capacità di autofinanziamento da parte del richiedente;
- Coinvolgimento di altre realtà (p. es. Istituti storici, Enti culturali o di ricerca, Enti pubblici).

Art. 8 (Modo e limiti di erogazione)

Il contributo economico viene formalmente assicurato dal Consiglio d'Amministrazione prima dello svolgimento dell'iniziativa beneficiaria, mentre la liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione ad avvenuta rendicontazione e non potrà superare il quaranta per cento della spesa complessiva documentata.

Art. 9 (Obbligo di pubblicizzazione)

Il soggetto beneficiario del contributo deve, nell'ambito degli strumenti di comunicazione dell'iniziativa finanziata, menzionare l'apporto dell'Istituto storico e riportarne il "logo".

TITOLO III – Rendicontazione e Controlli

Art. 10 (Obbligo di rendicontazione)

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, di una relazione illustrativa e di un rendiconto economico documentato (fatture, ricevute o giustificativi di spesa intestati all'ente richiedente). Qualora il contributo non superi l'importo di mille euro, la rendicontazione può essere soddisfatta con una dichiarazione sostitutiva in forma di atto di notorietà a firma del Presidente dell'ente beneficiario che attesti la corrispondenza delle spese, fermo restando il potere di approfondimento da parte dell'Istituto Storico.

Art. 11 (Decadenza e Revoca)

Il contributo viene revocato in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto, dichiarazioni mendaci o mancata presentazione del rendiconto nei termini.